

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3611 del 04/08/2020
Oggetto	CONCESSIONE PREFERENZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA FIUME SAVIO AD USO ZOOTECNICO, IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITA' BORELLO IN COMUNE DI CESENA (FC). DITTA: SANTAMARIA SRL. PRATICA: FCPPA3232.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3715 del 03/08/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro AGOSTO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO che:

- con domanda PGDG.2000.6658 del 02/08/2000 la Società Agricola Santarosa Srl, c.f. 01196130403 ha richiesto la concessione preferenziale di acqua dal pozzo di subalveo del corso d'acqua Fiume Savio, cod. risorsa FCA7812, nel Comune di Cesena (FC), località Borello, ad uso irriguo, industriale, igienico e assimilati, zootecnico, presentata ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933, pratica cod. FCPPA0208;
 - con domanda PGDG/2007/8191 del 10/01/2007, la Società Agricola Santarosa Srl, c.f. 01196130403 ha richiesto l'unificazione alla pratica cod. FCPPA3232 (cod. risorsa FCA9429) assentita con det. 8576/1996, per il prelievo di acque pubbliche dal corso d'acqua Fiume Savio ad uso zootecnico e igienico ed assimilati, e di conseguenza la pratica cod. FCPPA0208 è stata annullata;
 - con domanda PG/2011/13502 del 19/01/2011, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001 la Società Agricola Santarosa Srl, c.f. 01196130403, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali nel Comune di Cesena (FC), località Borello, ad uso zootecnico e igienico ed assimilati, con scadenza al 31 dicembre 2011, assentita con det. 8576/1996 (cod. pratica FCPPA3232 - codici risorse FCA7812 e FCA9429);
 - con domanda PG/2013/148213 del 18/06/2013, presentata ai sensi degli art. 28, R.R. 41/2001, la Società Agricola Teramana Srl, c.f. 00248380677, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica FCPPA3232 - codici risorse FCA7812 e FCA9429;
 - con domanda PG/2019/118455 del 26/07/2019, presentata ai sensi degli art. 28, R.R. 41/2001, la Società Agricola Santamaria Srl, c.f. 01603010404, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica FCPPA3232 - codici risorse FCA7812 e FCA9429;
- DATO ATTO** che le domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la derivazione direttamente dal Fiume Savio, continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 1996/8576 e nel relativo disciplinare n. 2251 sottoscritto in data 08/02/1996 e il prelievo da sub alveo è stato regolarmente denunciato ai sensi del D.lgs. 275/93;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione delle istanze di rinnovo nei termini di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica superficiale risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 “*Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica*”, dalla DET-2019-732 del 16/09/19 ARPAE: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT (“*Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica*”), le Linee guida LG25/DT (“*Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica*”) e le Linee guida LG26/DT (“*Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico*”);

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 32.450, risulta

coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi avicoli annualmente allevati, pari a 2.000.000;

PRESO ATTO, che le opere di presa sono immediatamente esterne all'area SIC denominata "Rio Mattero e Rio Cuneo" cod. IT4080014, in base alla d.G.R. 1191/2007, e non hanno un impatto significativo come risulta dalla scheda di pre-valutazione di incidenza a firma del consulente tecnico della concessionaria, Roberto Cavallucci, acquisita al protocollo PG.2019.118455 del 26/07/2019 ;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2014/12589 del 20/01/2014);
- Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2020/19469 del 06/02/2020);
- Provincia di Forlì-Cesena (PG/2013/249591 del 11/10/2013);

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato pari a l/s 590 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 850 in quello invernale;

ACCERTATO, inoltre, che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 16/07/2020, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FCPPA3232;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare la concessione con cambio di titolarità all'Azienda Agricola Santamaria Srl, c.f. 01603010404, di derivazione da acque pubbliche superficiali dal fiume Savio e di prelievo di acque di subalveo, cod. pratica FCPA3232, come di seguito descritta:
 - a. un pozzo di subalveo del corso d'acqua Fiume Savio, cod. risorsa FCA7812, non utilizzato regolarmente bensì solamente in caso di emergenza profondo circa 20 m, diametro 1400 mm;
 - b. prelievo direttamente dal fiume Savio cod. risorsa FCA9429, con impianto di sollevamento mobile e trainabile, motore a scoppio Lombardini tipo 8LD665.2/L accoppiato a pompa Varisco tipo J100 TWMLDE, posizionato su piazzola in c.a. dimensioni m 1,20x1,80x0,15, che alimenta un bacino di accumulo di volume pari a 9000 mc. Questo invaso raccoglie anche acqua piovana da fossi di scolo. avviene fino a quando il bacino è riempito. Un canale di scolo per troppo pieno dal bacino si ricollega al fiume, a monte del punto di prelievo.
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cesena (FC), fraz. Borello, su terreni di proprietà della concessionaria per il pozzo di subalveo, censito al fg. n. 251 sez. A Cesena, mappale 28 (ex 70) coordinate UTM RER X: 755.787 Y: 883.768 e per il punto di attingimento censito fronte mappale 109 coordinate UTM RER X: 755.731 Y: 884.053;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico, igienico e assimilati;
 - portata complessiva massima pari a l/s 1,23 e media pari a l/s 1,03, di cui portata massima e media di esercizio del pozzo di subalveo pari a l/s 0,03, e portata del punto di attingimento massima pari a l/s 1,2 e media pari a l/s 1,0.;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 32.450, di cui mc 950 dal pozzo di subalveo e mc 31.500 direttamente dal corso d'acqua;
 - deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato pari a l/s 590 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 850 in quello invernale;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 15/06/2020;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 164,89 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la

quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata all'Azienda Agricola Santamaria Srl, c.f. 01603010404 (cod. pratica FCPPA3232).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo è esercitato mediante n. 2 opere di derivazione ubicazione del prelievo: Comune di Cesena (FC), fraz. Borello:

a. un pozzo di subalveo del corso d'acqua Fiume Savio, cod. risorsa FCA7812, censito al fg. n. 251 sez. A Cesena, mappale 28 (ex 70) coordinate UTM RER X: 755.787 Y: 883.768 non utilizzato regolarmente bensì solamente in caso di emergenza, profondo circa 20 m, diametro 1400 mm, sito su terreni di proprietà della concessionaria,;

b. prelievo dal Fiume Savio, cod. risorsa FCA9429, posizionato al fg fronte mappale 109 coordinate UTM RER X: 755.731 Y: 884.053, con impianto di sollevamento mobile e trainabile, motore a scoppio Lombardini tipo 8LD665.2/L accoppiato a pompa Varisco tipo J100 TWMLDE, , in destra idraulica del corso d'acqua su piazzola in c.a. dimensioni m 1,20x1,80x0,15, che alimenta un bacino di accumulo, sempre in destra idraulica, di volume di 9000 mc. Questo invaso raccoglie anche acqua piovana da fossi di scolo. Il prelievo dal fiume avviene fino a quando il bacino è riempito. Un canale di scolo per troppo pieno dal bacino si ricollega al fiume, a monte del punto di prelievo. L'opera di presa è dotata di contatore Woltman chiuso marca SISMA mod. WARF/50 2", installato nel capannone più vicino alla pompa di sollevamento dal bacino di accumulo.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata a uso zootecnico, igienico e assimilati presso l'allevamento avicolo da carne prevalentemente per l'abbeveraggio di due milioni di capi annui, allevati in cinque cicli da 400.000 capi ciascuno, ed in minor misura per il lavaggio delle lettiere.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,23 e media pari a l/s 1,03 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 32.450.
3. Il prelievo di risorsa idrica dal bacino di raccolta può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per 24 ore al giorno per un totale di 365 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Fiume Savio (cod. 130000000000 5 ER).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1018766707 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario di coordinate IT25R0760102400001018766707, intestati a Regione Emilia Romagna-Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata

della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato,

non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a installare per il pozzo di subalveo e, per entrambe le opere di derivazione, a mantenere in regolare stato di funzionamento gli idonei e tarati dispositivi per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 .CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. La Concessionaria è tenuta a (Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, PG/2020/19469 del 06/02/2020):

a. provvedere alla rimozione della pompa mobile durante un eventuale provvedimento di sospensione del prelievo delle acque. Ogni modifica dell'entità della concessione dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata con specifico nulla osta idraulico dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna.

b. alla manutenzione e alla pulizia da rifiuti dell'area occupata con l'obbligo di farsi carico di mantenere in piena efficienza le opere presenti. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena, i soli lavori di taglio della vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche prossime e smaltiti secondo la normativa vigente. La comunicazione potrà avvenire a mezzo di:

- posta elettronica ai seguenti indirizzi:
 - stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it
 - stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it
- comunicazione indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena.

c. consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Il Servizio Area Romagna e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai

beni della Concessionaria qualora essa non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

La Concessionaria è consapevole che l'area oggetto di nulla osta rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. È competenza della Concessionaria adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

Nessun onere potrà ricadere sull'ARSTPC - Servizio Area Romagna in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Il Servizio Area Romagna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Area Romagna non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico della Concessionaria, restando inteso che il Servizio Area Romagna interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dalla Concessionaria per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna.

È a carico della Concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.